



08.10/000134-02
DIRA40020 - 2012/5

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.; L. R. 14 DICEMBRE 1998, N. 40 E S.M.I..
PROGETTO DI RINNOVO E VARIANTE COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOC. TETTO BIANCO
DEL COMUNE DI CARAGLIO.
PROPONENTE: TOMATIS GIACOMO S.R.L., VIA BERNEZZO 82, CARAGLIO.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- in data 19.04.2011, con prot. n. 36467 è pervenuta all'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale copia degli elaborati relativi al progetto di rinnovo e variante di coltivazione di cava in Loc. Tetto Bianco del Comune di Caraglio, allegati all'istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata, ai sensi degli artt. 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, comma 2, della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., da parte della ditta Tomatis Giacomo S.r.l., con sede legale in Via Bernezzo 82, Caraglio.
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 19.04.2011.
- Sul BURP n. 25 del 23/06/2011 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nell'ampliamento della coltivazione di una cava (già operativa) situata in località Tetto Bianco, mapp. 130, Foglio XXIX, nel Comune di Caraglio. La variante in progetto, che interessa esclusivamente il cosiddetto "Cantiere Sud", prevede un approfondimento della superficie di scavo (pari a 64.000 mq), attualmente attestata a circa 5 m. dal p.c. circostante, di ulteriori 10 m., per arrivare alla quota di - 15 m. dal piano campagna. E' in progetto il ritombamento del sito, con materiale sterile costipato, sino alla quota di - 7 m. dal piano campagna. Il volume complessivo di scavo (con approfondimento a - 15 m. dal p.c.) è di circa 424.000 mc..
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 19 luglio 2011 è stata convocata, con nota prot. n. 58266 del 16.06.2011, dal Responsabile del Procedimento, la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere di cui alla norma.
- In data 21 luglio 2011, in applicazione dell'art. 14 bis della legge 241/1990 e s.m.i., è stata convocata - con nota prot. 54993 del 09.06.2011 - la Conferenza di Servizi istruttoria con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'art. 9) e con quelli della Conferenza ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i., ai fini della valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto.
- Il proponente è stato invitato a partecipare ed è intervenuto a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è emersa la necessità di una revisione progettuale dell'intervento proposto per meglio rispondere ad un corretto recupero ambientale della coltivazione di cava, in relazione al reinserimento del sito nel contesto agricolo circostante mediante il ripristino delle quote originarie. In considerazione di ciò, il proponente si è impegnato a predisporre e presentare documentazione tecnica, richiedendo una sospensione della procedura di Valutazione ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., al fine di valutare ed approfondire le questioni sollevate.
- Con nota prot. n. 74133 del 28.07.2011 la Provincia ha comunicato la sospensione della procedura assegnando al proponente 60 giorni per l'elaborazione della predetta documentazione tecnica.
- Il proponente ha provveduto a consegnare gli elaborati in data 15.09.2011 con prot. n. 85732 e, pertanto, dalla suddetta data sono ripresi a decorrere i termini del procedimento, interrotti dal 28.07.2011, data di sospensione del procedimento.
- Con la predisposizione dei predetti elaborati, il progetto originario risulta così modificato:
 - o approfondimento della coltivazione alla quota di -13 m. dal piano campagna;

- o mantenimento alla quota di -5 m. rispetto al piano campagna di un gradone perimetrale continuo con pedata minima di 3 m.;
 - o profilatura degli scavi con pendenza di 25°;
 - o ripristino del sito al piano campagna al termine dell'attività estrattiva con materiale inerte non inquinante;
 - o volume di scavo (alla quota di - 13 m. dal p.c.) pari a 338.000 mc..
- La Provincia ha provveduto, pertanto, con nota prot. n. 87344 del 21.09.2011, a trasmettere tale documentazione e a convocare una Conferenza di Servizi, ex art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 25.10.2011, invitando a partecipare i soggetti territoriali ed istituzionali competenti ad esprimere pareri e valutazioni in merito al pronunciamento di giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle autorizzazioni connesse.
 - Il proponente è stato invitato a partecipare ed è intervenuto a detta conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è emersa la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa, successivamente dettagliata con apposita nota prot. n. 100400 del 03.11.2011. Da quest'ultima data i termini del procedimento sono stati nuovamente interrotti.
 - In data 02.12.2011 con nota prot. n. 109990, il proponente ha provveduto a depositare quanto richiesto; con l'avvenuto deposito delle integrazioni, inviate in copia a tutti i soggetti interessati nel procedimento, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la conclusione.
 - Nei termini di deposito delle predette integrazioni, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
 - La Provincia ha provveduto, pertanto, con nota prot. n. 116245 del 22.12.2011, a trasmettere quanto depositato dal proponente e a convocare la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 19 gennaio 2012, invitando a partecipare i soggetti territoriali ed istituzionali competenti ad esprimere pareri e valutazioni in merito al pronunciamento di giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle autorizzazioni connesse.
 - Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 19 gennaio 2012, si è svolta -in sede decisoria- la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'Ufficio provinciale Cave, dell'A.R.P.A. Dipartimentale di Cuneo e del Comune di Caraglio - già agli atti - per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:
 - Parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile provinciale dell'Ufficio Cave, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., per **anni sette** a far data dal provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

- Parere favorevole da parte del Comune di Caraglio, circa il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva ed al recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 98932 del 28.10.2011 (Allegato n. 2).
- In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dell'ASL CN1, della Comunità Montana Valli Grana e Maira, della Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (vedasi nota prot. n. 5361 del 20.01.2012), dalle risultanze delle Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in esame, così come risultante a seguito delle modifiche progettuali eseguite dal proponente e delle integrazioni richieste dall'autorità competente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:
 - a) Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione specificando le volumetrie estratte (distinte tra terreno vegetale, intercalazioni sterili ed utile), il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo. In particolare, per ogni tipologia di materiale impiegato nelle operazioni di ritombamento della fossa di scavo dovranno essere specificati volumi, caratteristiche e provenienza e dovranno essere stimati i quantitativi di materiale da reperire per l'anno successivo.
 - b) Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale la Ditta dovrà procedere all'individuazione di tre lotti di avanzamento dei lavori per il cantiere Sud e due lotti per il cantiere Nord da materializzare sul sito di cava. Di tale operazione dovrà essere fornita apposita documentazione a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi.
 - c) Al completamento delle operazioni di ritombamento del secondo lotto del cantiere Sud dovrà essere inviata documentazione illustrante lo stato dei luoghi. Al ricevimento di tale relazione gli Enti competenti procederanno allo svolgimento di un sopralluogo di verifica e, sulla base degli esiti di tale sopralluogo, verrà rilasciato specifico nulla-osta all'inizio di qualsiasi intervento sul cantiere Nord.
 - d) Prima dell'inizio dei lavori sul cantiere Nord dovranno essere concordate con il Comune, da parte della Ditta, le modalità di attraversamento e gli adeguamenti necessari nel tratto di viabilità comunale interessata dai mezzi di cava. Copia di tali accordi dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi.
 - e) Per tutta la durata dell'intervento sia assicurata la funzionalità dei fossi irrigui presenti all'intorno dell'area di cava e di servizio ai fondi limitrofi.
 - f) La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.

- g) Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di recupero ambientale, come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
- h) Per il ripristino morfologico del sito di cava al termine delle operazioni di coltivazione, si dovranno utilizzare esclusivamente i materiali indicati nella documentazione progettuale allegata secondo le modalità descritte nella relazione tecnica.
- i) Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo non inquinate si ricorda che il loro utilizzo è consentito a condizione che vengano scrupolosamente rispettate le disposizioni contenute nell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nelle specifiche Linee Guida emanate dalla Regione Piemonte ed approvate con D.G.R. 24-13302 del 15 febbraio 2010. Inoltre, al fine di consentire la valutazione dell'effettiva compatibilità dei materiali reperiti con il sito di conferimento, si prescrive che, almeno 20 giorni prima dell'impiego di volumetrie superiori a 2500 m³ omogenee per provenienza e caratteristiche, venga inviata al Comune di Caraglio ed all'A.R.P.A. la documentazione identificativa della fornitura. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte degli Enti di quanto sopra disposto ed in assenza di specifiche comunicazioni, la Ditta potrà procedere all'effettivo impiego del materiale reperito.
- j) Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei materiali derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi da demolizioni connesse con attività edilizia, si prescrive lo scrupoloso rispetto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005.
- k) I materiali di origine esterna che si prevede di utilizzare nelle operazioni di ritombamento della fossa di cava dovranno essere conferiti nel cantiere estrattivo soltanto al momento del loro effettivo utilizzo, procedendo ad un'accurata miscelazione delle diverse tipologie secondo le proporzioni indicate in progetto al fine di garantire un'adeguata permeabilità al sito ricostituito.
- l) La posa in opera del materiale di riempimento per la ricostituzione dell'assetto morfologico previsto nella configurazione finale illustrata in progetto dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati.
- m) Come descritto in progetto gli strati più superficiali di riempimento, per entrambi i cantieri estrattivi, dovranno essere costituiti per 65 cm dalle intercalazioni sterili rinvenute in fase di scavo ed i restanti 35 cm di terreno agrario.
- n) Al fine di ridurre la formazione di polveri tutti i mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto e dei materiali impiegati per il ritombamento della cava dovranno utilizzare gli appositi teli di copertura in dotazione. Inoltre, in relazione alle condizioni di umidità atmosferica, si dovrà provvedere all'irrorazione sistematica delle vie di transito, delle zone di coltivazione e dei cumuli di materiale stoccato.
- o) Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
- p) Sulle porzioni di cava che hanno raggiunto la conformazione morfologica definitiva, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo agricolo dell'area; in particolare, si dovrà procedere alla risagomatura e alla semina di un miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.
- q) La Ditta dovrà provvedere al corretto mantenimento di tutte le strutture vegetali realizzate attraverso interventi di irrigazione, concimazione, risarcimento delle fallanze e manutenzione degli esemplari impiantati.
- r) In considerazione del riuso agricolo previsto, al termine delle operazioni di recupero ambientale, tutte le piste di cava dovranno essere smantellate.

- s) Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visti:

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;

la L.R. 01.12.2008, n. 32;

la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;

la L.R. 26.04.2000, n. 44;

la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 15.03.2011, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 21 luglio 2011, del 25 ottobre 2011 e del 19 gennaio 2012, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisite nell’ambito delle stesse

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DISPONE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante della presente Determinazione.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di rinnovo e variante coltivazione di cava in Loc. Tetto Bianco del Comune di Caraglio, presentato da parte della ditta Tomatis Giacomo S.r.l., con sede legale in Via Bernezze 82, Caraglio, in quanto l’intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.
 - a) Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione specificando le volumetrie estratte (distinte tra terreno vegetale, intercalazioni sterili ed utile), il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo. In particolare, per ogni tipologia di materiale impiegato nelle operazioni di ritombamento della fossa di scavo dovranno essere specificati volumi, caratteristiche e provenienza e dovranno essere stimati i quantitativi di materiale da reperire per l’anno successivo.

- b) Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale la Ditta dovrà procedere all'individuazione di tre lotti di avanzamento dei lavori per il cantiere Sud e due lotti per il cantiere Nord da materializzare sul sito di cava. Di tale operazione dovrà essere fornita apposita documentazione a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi.
- c) Al completamento delle operazioni di ritombamento del secondo lotto del cantiere Sud dovrà essere inviata documentazione illustrante lo stato dei luoghi. Al ricevimento di tale relazione gli Enti competenti procederanno allo svolgimento di un sopralluogo di verifica e, sulla base degli esiti di tale sopralluogo, verrà rilasciato specifico nulla-osta all'inizio di qualsiasi intervento sul cantiere Nord.
- d) Prima dell'inizio dei lavori sul cantiere Nord dovranno essere concordate con il Comune, da parte della Ditta, le modalità di attraversamento e gli adeguamenti necessari nel tratto di viabilità comunale interessata dai mezzi di cava. Copia di tali accordi dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi.
- e) Per tutta la durata dell'intervento sia assicurata la funzionalità dei fossi irrigui presenti all'intorno dell'area di cava e di servizio ai fondi limitrofi.
- f) La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.
- g) Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di recupero ambientale, come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
- h) Per il ripristino morfologico del sito di cava al termine delle operazioni di coltivazione, si dovranno utilizzare esclusivamente i materiali indicati nella documentazione progettuale allegata secondo le modalità descritte nella relazione tecnica.
- i) Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo non inquinate si ricorda che il loro utilizzo è consentito a condizione che vengano scrupolosamente rispettate le disposizioni contenute nell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nelle specifiche Linee Guida emanate dalla Regione Piemonte ed approvate con D.G.R. 24-13302 del 15 febbraio 2010. Inoltre, al fine di consentire la valutazione dell'effettiva compatibilità dei materiali reperiti con il sito di conferimento, si prescrive che, almeno 20 giorni prima dell'impiego di volumetrie superiori a 2500 m³ omogenee per provenienza e caratteristiche, venga inviata al Comune di Caraglio ed all'A.R.P.A. la documentazione identificativa della fornitura. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte degli Enti di quanto sopra disposto ed in assenza di specifiche comunicazioni, la Ditta potrà procedere all'effettivo impiego del materiale reperito.
- j) Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei materiali derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi da demolizioni connesse con attività edilizia, si prescrive lo scrupoloso rispetto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005.
- k) I materiali di origine esterna che si prevede di utilizzare nelle operazioni di ritombamento della fossa di cava dovranno essere conferiti nel cantiere estrattivo soltanto al momento del loro effettivo utilizzo, procedendo ad un'accurata miscelazione delle diverse tipologie secondo le proporzioni indicate in progetto al fine di garantire un'adeguata permeabilità al sito ricostituito.
- l) La posa in opera del materiale di riempimento per la ricostituzione dell'assetto morfologico previsto nella configurazione finale illustrata in progetto dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati.
- m) Come descritto in progetto gli strati più superficiali di riempimento, per entrambi i cantieri estrattivi, dovranno essere costituiti per 65 cm dalle intercalazioni sterili rinvenute in fase di scavo ed i restanti 35 cm di terreno agrario.
- n) Al fine di ridurre la formazione di polveri tutti i mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto e dei materiali impiegati per il ritombamento della cava dovranno utilizzare gli

appositi teli di copertura in dotazione. Inoltre, in relazione alle condizioni di umidità atmosferica, si dovrà provvedere all'irrorazione sistematica delle vie di transito, delle zone di coltivazione e dei cumuli di materiale stoccato.

- o) Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
 - p) Sulle porzioni di cava che hanno raggiunto la conformazione morfologica definitiva, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo agricolo dell'area; in particolare, si dovrà procedere alla risagomatura e alla semina di un miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.
 - q) La Ditta dovrà provvedere al corretto mantenimento di tutte le strutture vegetali realizzate attraverso interventi di irrigazione, concimazione, risarcimento delle fallanze e manutenzione degli esemplari impiantati.
 - r) In considerazione del riuso agricolo previsto, al termine delle operazioni di recupero ambientale, tutte le piste di cava dovranno essere smantellate.
 - s) Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
4. **DI RINVIARE** la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Caraglio, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
 5. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*" e nell'Allegato 2 del presente provvedimento.
 6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.
 7. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
 8. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui al punto 4. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 30, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3, nonché di quelle formulate da parte del Comune di Caraglio di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento.
 9. **DI PRESCRIVERE** che, ferme restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, è affidato all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere, e a lavori conclusi, di stabilire che, a tal fine, il proponente deve dare tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

- 10. DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data della presente determinazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro sette anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- 11. DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento.
- 12. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- a. Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave** (Allegato n. 1).
- b. Parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., formalizzata da parte del **Comune di Caraglio** con nota prot. n. 98932 del 28.10.2011 (Allegato n. 2).

Il presente provvedimento -depositato presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia- sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed integralmente all'Albo pretorio.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE VICARIO
Luciano Dott. FANTINO



Tel. (0171)445111 – Fax (0171)445587
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
www.provincia.cuneo.it
email urp@provincia.cuneo.it

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
Settore Gestione Risorse del Territorio
Ufficio Cave

ELABORATO TECNICO

Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.

***Progetto di coltivazione e recupero di una cava di sabbia e ghiaia denominata “Tetto Bianco” nel
Comune di Caraglio
Istante: TOMATIS GIACOMO S.r.l.***

1. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali richiesti dalla Società istante, come da progetto presentato.
2. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi dovrà essere inviata monografia aggiornata al Comune di Caraglio ed alla Provincia di Cuneo.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione specificando le volumetrie estratte (distinte tra terreno vegetale, intercalazioni sterili ed utile), il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo. In particolare, per ogni tipologia di materiale impiegato nelle operazioni di ritombamento della fossa di scavo dovranno essere specificati volumi, caratteristiche e provenienza e dovranno essere stimati i quantitativi di materiale da reperire per l'anno successivo.
4. Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale la Ditta dovrà procedere all'individuazione di tre lotti di avanzamento dei lavori per il cantiere Sud e due lotti per il cantiere Nord da materializzare sul sito di cava. Di tale operazione dovrà essere fornita apposita documentazione a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi.
5. Al completamento delle operazioni di ritombamento del secondo lotto del cantiere Sud dovrà essere inviata documentazione illustrante lo stato dei luoghi. Al ricevimento di tale relazione la Conferenza procederà allo svolgimento di un sopralluogo di verifica e, sulla base degli

esiti di tale sopralluogo, verrà rilasciato specifico nulla-osta all'inizio di qualsiasi intervento sul cantiere Nord.

6. Prima dell'inizio dei lavori sul cantiere Nord dovranno essere concordate con il Comune, da parte della Ditta, le modalità di attraversamento e gli adeguamenti necessari nel tratto di viabilità comunale interessata dai mezzi di cava. Copia di tali accordi dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi.
7. Per tutta la durata dell'intervento sia assicurata la funzionalità dei fossi irrigui presenti all'intorno dell'area di cava e di servizio ai fondi limitrofi.
8. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.
9. Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di recupero ambientale, come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
10. Per il ripristino morfologico del sito di cava al termine delle operazioni di coltivazione si dovranno utilizzare esclusivamente i materiali indicati nella documentazione progettuale allegata secondo le modalità descritte nella relazione tecnica.
11. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo non inquinate si ricorda che il loro utilizzo è consentito a condizione che vengano scrupolosamente rispettate le indicazioni contenute nell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nelle specifiche Linee Guida emanate dalla Regione Piemonte ed approvate con D.G.R. 24-13302 del 15 febbraio 2010. Inoltre, al fine di consentire la valutazione dell'effettiva compatibilità dei materiali reperiti con il sito di conferimento, si prescrive che, almeno 20 giorni prima dell'impiego di volumetrie superiori a 2500 m³ omogenee per provenienza e caratteristiche, venga inviata al Comune di Caraglio ed all'A.R.P.A. la documentazione identificativa della fornitura. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento da parte degli Enti indicati di quanto sopra disposto ed in assenza di specifiche comunicazioni la Ditta potrà procedere all'effettivo impiego del materiale reperito.
12. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei materiali derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi da demolizioni connesse con attività edilizia, si prescrive lo scrupoloso rispetto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005.
13. I materiali di origine esterna che si prevede di utilizzare nelle operazioni di ritombamento della fossa di cava dovranno essere conferiti nel cantiere estrattivo soltanto al momento del loro effettivo utilizzo, procedendo ad un'accurata miscelazione delle diverse tipologie secondo le proporzioni indicate in progetto al fine di garantire un'adeguata permeabilità al sito ricostituito.
14. La posa in opera del materiale di riempimento per la ricostituzione dell'assetto morfologico previsto nella configurazione finale illustrata in progetto dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati.
15. Come descritto in progetto gli strati più superficiali di riempimento, per entrambi i cantieri estrattivi, dovranno essere costituiti per 65 cm dalle intercalazioni sterili rinvenute in fase di scavo ed i restanti 35 cm di terreno agrario.
16. Al fine di ridurre la formazione di polveri tutti i mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto e dei materiali impiegati per il ritombamento della cava dovranno utilizzare gli appositi teli di copertura in dotazione. Inoltre, in relazione alle condizioni di umidità atmosferica, si dovrà provvedere all'irrorazione sistematica delle vie di transito, delle zone di coltivazione e dei cumuli di materiale stoccato.
17. Al termine delle operazioni di ritombamento di ciascun lotto, prima di dare corso al definitivo recupero agricolo previsto, previa convocazione di un sopralluogo congiunto di tutti i membri della Conferenza, dovranno essere realizzati un numero adeguato di pozzetti geognostici, in posizione da definirsi in sede di sopralluogo. Nel corso di detta verifica si

procederà alla stesura di un verbale di accertamento, corredato da apposita documentazione fotografica, che costituirà documentazione indispensabile al fine di poter procedere alla successiva liberazione della garanzia assicurativa o della cauzione.

18. Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
19. Al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale.
20. Sulle porzioni di cava che hanno raggiunto la conformazione morfologica definitiva, vengano realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo agricolo dell'area; in particolare si dovrà procedere alla risagomatura e alla semina di un miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.
21. La Ditta dovrà provvedere al corretto mantenimento di tutte le strutture vegetali realizzate attraverso interventi di irrigazione, concimazione, risarcimento delle fallanze e manutenzione degli esemplari impiantati.
22. In considerazione del riuso agricolo previsto, al termine delle operazioni di recupero ambientale, tutte le piste di cava dovranno essere smantellate.
23. La coltivazione ed il recupero ambientale dell'area avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
24. Entro la data di scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
25. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
26. L'inadempimento alle prescrizioni precedenti è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 17 L. R. 69/78.
27. Il provvedimento comunale conseguente la presente procedura amministrativa dovrà essere inviato a tutti gli Enti componenti la conferenza di servizi.
28. In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in 2.155.000 Euro (euro duemilionicentocinquantacinquemila). La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b delle prescrizioni generali.

PRESCRIZIONI GENERALI

La Conferenza esprime infine il seguente parere:

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
 - 1) si rammenta, in relazione alle competenze previste ex art. 32 della L.R. 44/2000 che l'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava, e al Settore Risorse Idriche della Provincia di Cuneo ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D. Lgs 25.11.1996 n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore Risorse Idriche della Provincia di Cuneo il "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 624/1996. In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a

lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D. Lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettere anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;

- 2) Il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con cartelli ammonitori. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 3) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 4) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:

- 1) si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto. Inoltre detta garanzia assicurativa o polizza fidejussoria dovrà essere stipulata in modo che risulti valida sino a comunicazione di svincolo o scauizionamento a favore dell'Ente beneficiario e comunque non potrà essere liberata prima di 24 mesi della data di scadenza dell'autorizzazione.
- 2) la garanzia assicurativa o fidejussoria dovrà prevedere:
 - l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - l'obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - l'obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
- 3) la polizza assicurativa o fidejussoria deve essere richiesta dall'organo competente ad emettere l'atto autorizzativo e presentata dalla Società richiedente l'autorizzazione, prima dell'adozione formale dell'autorizzazione.

c) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Fabrizio CAVALLO

